



anche MEF) irrogava alla ████████ la sanzione di € 179.535,00 da corrispondersi in solido con la banca per l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette.

Gli opposenti hanno eccepito in via preliminare la tardività della notifica del processo verbale di constatazione, eseguita nell'aprile 2011, in violazione dell'art. 14 L. n. 689/81, e la conseguente nullità del decreto sanzionatorio impugnato.

Nel merito hanno ritenuto infondata la contestazione.

2. L'eccezione preliminare di tardività della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, è fondata.

Tale norma prevede l'obbligo di contestazione immediata, o comunque entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una interpretazione del *dies a quo* di decorrenza del termine che tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione (tra le altre Cass. n. 3043/2009 Sez. II), affermando che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il *dies a quo* del termine di cui all'art. 14 cit. per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.

Il *dies quo* del termine di 90 giorni va quindi individuato essenzialmente tenendo conto del tempo minimo ragionevolmente necessario per acquisire gli elementi fondamentali della violazione, come stabilito dalla Corte di Cassazione, e tenendo conto della esigenza fondamentale rilevata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 5395/2007) del "*fondamentale principio sancito dalla norma che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza, decorrente dall'accertamento: norma che ha la funzione di consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa, anche in sede giudiziale, da parte dell'interessato: possibilità che potrebbero risultare menomate dopo un lasso di tempo eccessivo. Si verte dunque in tema di tutela di un diritto di cui è costituzionalmente sancita l'inviolabilità, a fronte del quale deve necessariamente cedere il contrapposto interesse pubblico all'esercizio della potestà sanzionatoria, che non sia rispettoso dei tempi stabiliti a garanzia del privato. I ritardi che eventualmente derivino dalla distinzione tra gli organi di indagine e di valutazione, per disfunzioni burocratiche o per artificiosa protrazione nello svolgimento*



*dei compiti rispettivamente loro affidati, non possono andare a scapito del diritto a ricevere una tempestiva contestazione della violazione”.*

Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che gli accertamenti ispettivi si sono conclusi il 28.10.2010 con l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria concernente l'operatività del conto corrente mediante il quale erano state compiute le operazioni sospette, poi segnalate anche dalla stessa banca il successivo 18.11.2010.

Il diverso *dies a quo* individuato dal MEF nel 13.1.2011 coincide con la data della comunicazione da parte dell'UIF della ricezione della documentazione richiesta.

Tuttavia alcuna indicazione è stata fornita sul tipo di ulteriore documentazione richiesta e sui profili di necessità dell'esame della stessa ai fini dell'accertamento della violazione.

In accoglimento degli atti di opposizione il decreto di ingiunzione deve pertanto essere dichiarato nullo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ciascuno degli opposenti come da dispositivo tenuto della assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto n. 400394/A del 31.3.2016;
- 2) Condanna il [REDACTED] al pagamento in favore degli opposenti delle spese di lite che liquida in € 8.030,00 per compensi ed € 1.512,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge.

Stante la particolare complessità della controversia fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma, 16.11.2017

Il Giudice

Lilia Papoff

